



Comune di Piacenza
Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo Territorio
Servizio Attività Produttive e supporto amministrativo
SUEAP

REGOLAMENTO
" F I E R E "
su aree pubbliche

Adottato dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n. 1 del 2 febbraio 2015
In vigore dal 2 febbraio 2015

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Con il presente Regolamento si intende disciplinare l'attività di commercio su aree pubbliche svolta in occasione di Fiere e delimitare le aree pubbliche allo scopo destinate, definendone il percorso ed il numero totale dei posteggi.
2. La normativa statale e regionale che regola la materia viene di seguito richiamata: Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 (e successive modifiche ed integrazioni), Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 n. 59 (e successive modifiche ed integrazioni), Legge 22 dicembre 2011 n.214 (e successive modifiche ed integrazioni), Legge Regionale dell'Emilia Romagna 25 giugno 1999 n.12 (e successive modifiche ed integrazioni), Deliberazione di Giunta Regionale n.1368 del 26.07.1999, modificata dalla Deliberazione di giunta Regionale n. 485 del 22.04.2013;
3. Ai sensi delle norme sopra richiamate, la competenza ad istituire nuove Fiere e/o sopprimere Fiere già istituite è posta in capo al Consiglio Comunale che, in caso di istituzione di nuove Fiere, ne stabilisce le caratteristiche ed i criteri di gestione.
4. La soppressione di Fiere è sempre disposta dal Consiglio Comunale con propria deliberazione quando le domande di partecipazione degli operatori oppure le presenze degli stessi diminuiscano considerevolmente così da determinare, per almeno due edizioni consecutive della stessa Fiera, la mancata assegnazione e/o occupazione, anche "in spunta", di un consistente numero dei posteggi di cui si compone la Fiera, ritenendo "consistente" la riduzione di presenze ed occupazioni quando sia rilevata, nel biennio di riferimento, l'effettiva partecipazione di solo il 70% degli operatori aventi diritto.

Art.2

Classificazione delle Fiere

1. All'atto della loro istituzione, le Fiere sono classificate come di seguito indicato:
 - Ordinarie, se destinate alla vendita generalizzata ed indifferenziata di prodotti del settore alimentare e non alimentare;
 - A merceologia esclusiva, se destinate alla vendita di specifici e/o particolari prodotti del settore alimentare e/o non alimentare;
 - Straordinarie, se proposte da soggetti diversi nell'ambito di uno specifico progetto commerciale, anche teso alla valorizzazione di vie, piazze, quartieri e frazioni della Città.
2. L'istituzione delle fiere straordinarie avviene con la seguente procedura:
 - i soggetti interessati elaborano un progetto nel quale devono specificare: le finalità dell'iniziativa; i settori o le specializzazioni merceologiche interessate; le aree richieste e la loro localizzazione; le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita; il numero di posteggi e il relativo dimensionamento;
 - il progetto viene presentato e depositato in Comune almeno 180 giorni prima della data d'inizio della Fiera per essere sottoposto, previa consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, all'esame ed all'approvazione del

Consiglio Comunale la cui delibera costituisce: istituzione della Fiera straordinaria, approvazione del progetto, titolo all'organizzazione ed allo svolgimento della Fiera. L'organizzazione della Fiera compete in via esclusiva al soggetto proponente che dovrà accertare per ciascun operatore partecipante la titolarità di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e la regolarità contributiva mediante produzione, da parte dell'interessato, di idonea certificazione; la vigilanza sullo svolgimento della Fiera compete in via esclusiva alla Polizia Municipale, come indicato al comma 5 del successivo art.4 del presente Regolamento.

3. Le Fiere sono assoggettate alle previsioni generali ed alle disposizioni specifiche contenute nei successivi articoli del presente Regolamento.

Art.3

Assegnazione dei posteggi di Fiera

1. I posteggi di Fiera vengono assegnati in concessione decennale oppure per singole edizioni della medesima Fiera.
2. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale oppure per singole edizioni della medesima Fiera, il rinnovo delle assegnazioni in concessione decennale, la riassegnazione di posteggi in concessione decennale resisi liberi per rinuncia del titolare oppure per revoca disposta ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento, il controllo sul numero di posteggi da assegnare ad un singolo operatore commerciale sulla stessa Fiera, sono effettuati dal Dirigente del Servizio Comunale competente in applicazione dei criteri individuati dalle disposizioni statali e regionali vigenti al momento dell'assegnazione stessa ed in osservanza della disciplina della singola Fiera.
3. Alla medesima normativa ed ai criteri dalla stessa individuati e stabiliti è altresì assoggettata la formazione e la gestione delle graduatorie delle presenze sia degli operatori titolari di concessione decennale e/o annuale nonché degli operatori "spuntisti".
4. Le operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi resisi liberi in quanto non occupati dai titolari assegnatari - c.d. "spunta" - se ammesse dalla disciplina della singola Fiera, sono demandate alla Polizia Municipale.

Art.4

Regolamentazione dell'attività di vendita

1. L'attività di vendita svolta nei posteggi di fiera dagli operatori commerciali, titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e di concessione ad occupare il suolo pubblico corrispondente al posteggio assegnato, nonché lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci e di allestimento e di sgombero delle aree fieristiche sono assoggettate all'osservanza delle norme e dei Regolamenti in materia di commercio su aree pubbliche, traffico e viabilità, concessione di suolo pubblico, pubblica sicurezza e prevenzione incendi, igiene, sanità e difesa fito-sanitaria, tutela della quiete e del riposo dei cittadini contermini, salvaguardia di eventuali diritti di terzi.
2. Al Dirigente del competente Servizio Comunale, è demandata l'adozione di provvedimenti che regolino l'accesso alla Fiera ed il corretto e regolare svolgimento dell'attività fieristica, imponendo agli operatori commerciali l'osservanza delle seguenti specifiche prescrizioni:
 - a. Divieto assoluto di porre in essere azioni e comportamenti che possono arrecare danno alle piante (tagli, infissione di chiodi, ecc.....), al verde

- pubblico o a manufatti pubblici e privati presenti nelle vie e piazze interessate dalla fiera;
- b. Obbligo di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito ordinato – precisamente: materiale sfuso in sacchi neri, cartone piegato e impilato, cassette impilate - dei rifiuti nello spazio medesimo;
 - c. Divieto assoluto, al termine delle operazioni di vendita, di lasciare sull'area pubblica utilizzata: scarti delle merci vendute, contenitori in cartone, cassette in legno, se non depositati con ordine – precisamente: materiale sfuso in sacchi neri, cartone piegato e impilato, cassette impilate - negli spazi assegnati ai singoli esercenti;
 - d. Divieto assoluto di imbrattare il suolo pubblico e le aree adibite a verde pubblico con liquidi di qualsiasi genere;
 - e. Obbligo tassativo di attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo degli abitanti contermini nell'effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature di vendita;
 - f. Obbligo tassativo di occupare esclusivamente la superficie corrispondente al posteggio assegnato e contestuale corrispondente divieto assoluto di occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, anche se con piccole sporgenze, merce appesa, sporto di tende poste a qualsiasi altezza rispetto al suolo salva, in quest'ultimo caso, una tolleranza di cm.20 rispetto alla dimensione ed alla delimitazione del posteggio assegnato;
 - g. Divieto assoluto di occupare con espositori, merce, veicoli - anche se attrezzati alla vendita - le aree destinate a verde pubblico nonché gli spazi comuni o riservati al transito di veicoli e/o pedoni;
 - h. Obbligo tassativo di mantenere al minimo il volume di apparecchiature e mezzi sonori, di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc ecc., di giocattoli o altri articoli per non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai frequentatori del mercato.
3. L'inosservanza delle prescrizioni sopra indicate comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 13 del presente Regolamento; in caso di recidiva, si farà luogo alla revoca del posteggio, se assegnato in concessione decennale, oppure alla reiezione della domanda di partecipazione a Fiera.
 4. Vigilanza, adozione di interventi atti a garantire il regolare svolgimento della fiera, accertamento e contestazione delle infrazioni alle prescrizioni di cui al comma precedente competono alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine.

Art. 4 – bis
Ambito di applicazione dell'art.4

Le norme di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche a tutte le manifestazioni comunque denominate che si svolgono su aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art.5
Revoca della concessione decennale

La concessione decennale all'occupazione del posteggio è revocata:

- a. nelle ipotesi contemplate al comma 4 dell'art.4 ed all'art.13 comma 2 del presente Regolamento;

b. in caso di reiterata violazione ad una o più delle disposizioni dirigenziali di cui agli artt.4, 8 e 12 del presente Regolamento, violazioni accertate nel corso di tre edizioni consecutive della stessa Fiera;

c. in caso di assenza dell'operatore dalla Fiera per 3 anni consecutivi, fatte salve le seguenti disposizioni:

- non vengono considerate le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempre che gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nella Fiera;
- i periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare e cariche elettive, politiche o sindacali, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione purché siano preventivamente e debitamente giustificati.

Art.6

Soppressione e conferma di Fiere

1. Le Fiere locali risultano istituite con il "Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche" adottato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 130 del 7 giugno 2004 e dallo Stesso successivamente modificato con propria Deliberazione n.102 del 29 aprile 2005.
2. Con il presente Regolamento si provvede a:
 - Sopprimere le Fiere di: Carnevale, San Giuseppe, San Lazzaro, Santa Franca, Santi e Morti, poiché per ciascuna di esse sussistono le ragioni indicate all'art.1 c.4 del presente Regolamento;
 - confermare le Fiere di S.Antonino e di Natale e di seguito, per ciascuna Fiera, vengono dettati criteri e modalità di svolgimento.

CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA FIERA DI S.ANTONINO

Art.7

Descrizione e Percorsi

1. Descrizione della Fiera
 - a) Classificazione - Fiera ordinaria;
 - b) Tipologia concessione - concessione decennale;
 - c) Data - 4 Luglio con possibilità di allestimento dal pomeriggio del 3 luglio senza vendita;
 - d) Numero posteggi - 380, del settore non alimentare e del settore alimentare;
2. Dislocazione dei posteggi:
 - V.le Palmerio
 - P.le Genova
 - Corso Vittorio Emanuele
 - V.le Pubblico Passeggio (tratto da P.le Genova a P.le Libertà)
 - P.le Libertà
 - Via Alberici
 - Via Giordani (I° tratto: da V.le P.Passeggio a Stradone Farnese; II° tratto: da Stradone Farnese a P.za S.Antonino)
3. Raffigurazione dei posteggi e loro dimensione - contenuta in planimetria redatta dal competente Servizio/Ufficio comunale e dallo stesso aggiornata annualmente;
4. Spostamento e sospensione - Qualora le vie e le piazze in cui sono dislocati i posteggi di Fiera fossero interessate da lavori pubblici oppure da modifiche

conseguenti all'esecuzione di lavori pubblici tali da comportare l'impossibilità di utile collocazione dei posteggi, alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione di area alternativa, se possibile: limitrofa a quella interdotta o inutilizzabile, sulla quale collocare, con provvedimento del Dirigente del Servizio Comunale competente, i soli posteggi interessati dai predetti lavori e modifiche, salva sempre la possibilità di sospendere, per indisponibilità di idonea collocazione alternativa, oppure ricollocare in altra area idonea l'intera manifestazione fieristica. Analogamente si provvede per ragioni connesse all'applicazione della normativa e delle circolari statali in materia di sicurezza delle manifestazioni fieristiche.

Art.8 Provvedimenti Gestionali

1. Annualmente, il Dirigente del competente Servizio Comunale provvede ad adottare i provvedimenti già indicati al precedente art.4 del presente Regolamento impartendo con i medesimi anche le necessarie disposizioni volte a stabilire: orari e modalità di accesso e di ingresso a Fiera, data ed orari di allestimento, orario di inizio delle operazioni di spunta. Per quanto concerne l'accesso alla Fiera ed il corretto e regolare svolgimento dell'attività di vendita, nonché l'osservanza delle specifiche prescrizioni indicate nei successivi commi del presente articolo.
2. L'accesso alla fiera dovrà essere consentito ai soli titolari di concessione decennale e di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in regola con il pagamento, nella misura annualmente determinata dal Comune di Piacenza, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), del contributo per l'allestimento e l'utilizzo dell'impianto di energia elettrica, di ogni altro tributo, contributo e canone imposti da disposizioni normative statali, regionali e/o comunali a pena, in difetto, di non ammissione all'edizione della Fiera con conseguente non riconoscimento della presenza all'edizione stessa. La mancata regolarità contributiva può comportare la sospensione e la revoca della autorizzazione e/o concessione, ai sensi della L.R. 10.02.2011,n.1, modificata dalla L.R. 17 del 18.07.2014.
3. Le modifiche nella titolarità dell'azienda commerciale concessionaria di posteggio, dovranno essere obbligatoriamente comunicate al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno a pena, in difetto, di non ammissione all'edizione della Fiera, e ciò allo specifico fine di consentire al Servizio Comunale competente di effettuare le necessarie verifiche presso Enti terzi.
4. Il posteggio di Fiera dovrà essere consegnato al titolare dell'azienda commerciale cui sono intestate concessione decennale ed autorizzazione al commercio su aree pubbliche, e dallo stesso occupato e condotto per tutta la durata della Fiera salva facoltà del predetto titolare di comunicare al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno di avvalersi, dalla consegna del posteggio e per l'attività di vendita, di: dipendenti, associati in partecipazione, collaboratori familiari, soci e comprovando adeguatamente l'effettiva sussistenza/ costituzione di rapporto: di lavoro subordinato, di associazione in partecipazione, di collaborazione familiare, societario, a pena, in difetto, di non ammissione all'edizione della Fiera.
5. Annualmente, il Dirigente del competente Servizio Comunale provvede altresì all'emanazione di appositi avvisi pubblici per l'assegnazione di posteggi di Fiera resisi liberi, per rinuncia del titolare oppure per revoca

disposta ai sensi dell'art.4 comma 4 del presente Regolamento, procedendo:

- Dapprima, alle riassegnazioni in "miglioria" agli operatori concessionari, collocati nella graduatoria delle presenze di cui all'art.3 c.3 del presente Regolamento, informandoli che l'assegnazione "in miglioria" comporta obbligatoriamente la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato e la riconsegna al Comune della concessione decennale allo stesso relativa;
- Successivamente, al rilascio di nuove concessioni agli operatori collocati nella graduatoria degli "spuntisti".

La scadenza delle concessioni che verranno rilasciate ai sensi del presente comma, sarà uniformata alla scadenza di tutte le altre concessioni già rilasciate per la Fiera.

CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA FIERA DI NATALE

Art. 9

Descrizione ed ubicazione

1. Descrizione della Fiera

- a) Classificazione - Fiera a merceologia esclusiva;
- b) Tipologia concessione - concessione decennale;
- c) Periodo di svolgimento - attività di vendita: dall'ultimo venerdì di novembre sino al 24 dicembre; allestimento strutture: dall'ultimo giovedì di novembre sino al 28 dicembre;
- d) Merceologia - generi del settore alimentare e del settore non alimentare strettamente attinenti le festività natalizie, dunque: a tema e di tradizione Natalizi, meglio specificati ai seguenti articoli;
- e) Dislocazione e numero dei posteggi - P.za Cavalli/Rialzo e Portici Palazzo Gotico; singoli spazi e rispettive dimensioni raffigurati in planimetria redatta dal competente Servizio/Ufficio comunale e dallo stesso aggiornata annualmente;
- f) Strutture di vendita - adeguate al contesto nel quale si svolge la manifestazione ed omogenee per arredi e colori;
- g) Impianto di illuminazione e f.m. - ad esclusivo e completo carico degli operatori.

3. In area limitrofa a quella di Fiera, vengono annualmente individuati ed assegnati spazi espositivi e di vendita riservati ad operatori che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 114/98, espongono e vendono le proprie opere d'arte nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comunque rispondenti alla tematicità della Fiera così come descritti al successivo art.10, a giudizio della commissione di cui al successivo art.11 del presente articolo.

4. Spostamento e sospensione - Qualora la Piazza Cavalli e le vie alla stessa limitrofe fossero interessate da lavori pubblici oppure da modifiche conseguenti all'esecuzione di lavori pubblici tali da comportare l'impossibilità di utile collocazione ed accesso, pedonale e veicolare, ai e dei posteggi, alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione di area alternativa, se possibile: limitrofa a quella interdotta o inutilizzabile, sulla quale collocare, con provvedimento del Dirigente del Servizio Comunale competente, i posteggi dell'intera Fiera, salva sempre la possibilità di sospendere lo svolgimento della Fiera per indisponibilità di idonea collocazione alternativa.

5. Posteggi rinunciati e/o non occupati dal titolare – durante il periodo di validità delle concessioni decennali, non vengono riassegnati ma viene ridefinito il layout della distribuzione dei posteggi su conforme parere della commissione di cui al successivo art.11 del presente Regolamento.

Art.10 **Specificazione dei prodotti ammessi e vietati**

1. I prodotti del settore alimentare e del settore non alimentare ammessi all'esposizione ed alla vendita sono:
- dolci tradizionali natalizi sia confezionati sia sfusi,
 - prodotti enogastronomici in confezione regalo: tipici della tradizione locale e della tradizione di altre regioni o Paesi, frutta secca ecc.;
 - libri, carta da regalo, accessori e confezioni regalo in carta;
 - presepi, figure ed accessori per presepi, alberi di natale sintetici, addobbi e luminarie per alberi di natale,
 - oggetti d'arredo per l'addobbo natalizio della casa, candele ed altri oggetti in cera,
 - articoli da regalo: bigiotteria, accessori d'abbigliamento diversi da quelli abitualmente esposti e commercializzati nei mercati settimanali, prodotti dell'artigianato artistico in carta, legno, vetro, ceramica ecc.
 - giochi e giocattoli debitamente muniti dei prescritti contrassegni C.E. che ne attestino provenienza e costruzione con materiali atossici e comunque adatti ai minori.
2. I prodotti del settore alimentare e del settore non alimentare non ammessi all'esposizione ed alla vendita sono:
- Abbigliamento (felpe, giacche, giacconi, maglioni, pantaloni, gonne, camicie, abiti ecc.) anche se etnico e/o sportivo;
 - merci abitualmente esposte e commercializzate nei mercati settimanali
 - merce infiammabile e/o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, pistole ad acqua ecc.;
 - biglietti della lotteria ed oroscopi;
 - merci che risultassero offensive per il pubblico decoro;
 - palloncini;
 - articoli che, a giudizio della Commissione di cui al successivo art.11 del presente regolamento, non soddisfino i requisiti di tipicità ed ambientazione natalizia imposti dalla tematicità della Fiera.

Art.11 **Commissione di mercato**

La Commissione a cui sono devolute le funzioni individuate nel presente regolamento:

- a) è nominata con provvedimento del Dirigente del Servizio Comunale competente ed è composta dallo stesso, che la preside, e da due esperti designati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
- b) dura in carica tre anni;
- c) esprime, anche in sede di rinnovo delle Concessioni Decennali oppure di ridefinizione del layout della distribuzione dei posteggi come previsto dal

5° comma del precedente art.1, parere vincolante in ordine alla ridistribuzione dei posteggi ed alla qualità e tipicità dei prodotti proposti e posti in vendita da ogni singolo operatore concessionario e da ogni singolo operatore che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 114/98, esponga o venda le proprie opere d'arte nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, parere che, immediatamente notificato all'interessato anche a mezzo p.e.c. oppure posta elettronica ordinaria, entro 10 giorni può essere oggetto di reclamo alla Giunta Comunale che decide sullo stesso sentita la competente Commissione Consiliare;

- d) durante il periodo di svolgimento della Fiera, effettua sopralluoghi e ricognizioni per verificare il costante rispetto - da parte degli operatori concessionari e degli operatori che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 114/98, espongono o vendono le proprie opere d'arte nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo - delle disposizioni di cui al precedente art.10 ed al successivo art.12.

Art.12 Provvedimenti Gestionali

1. Annualmente, il Dirigente del competente Servizio Comunale provvede ad adottare le necessarie disposizioni per stabilire: orari e modalità di accesso e di ingresso a Fiera, data ed orari di allestimento, la convocazione della commissione di mercato per la disamina delle comunicazioni indicate al successivo comma 2 tenendo conto, preliminarmente, dell'attinenza degli articoli proposti al tema della Fiera e, quindi, dell'attrattività, dell'originalità e della novità degli articoli medesimi.
2. Ogni operatore titolare di concessione decennale e ogni singolo operatore che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 114/98, intenda esporre e vendere le proprie opere d'arte nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, deve presentare al competente Servizio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno comunicazione di conferma della partecipazione all'edizione di Fiera relativa all'anno in corso, corredandola di materiale illustrativo degli articoli che s'intende esporre e vendere e di impegno ad esporre e vendere, per l'intera durata della Fiera, esclusivamente gli articoli medesimi.
3. La mancata comunicazione di conferma entro il termine perentorio indicato al comma precedente, equivale a rinuncia a partecipare all'edizione della Fiera relativa all'anno in corso e la conseguente assenza è da considerarsi ingiustificata e viene computata ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art.5.
4. Per quanto concerne l'accesso alla Fiera ed il corretto e regolare svolgimento dell'attività di vendita, le disposizioni dirigenziali dovranno altresì imporre agli operatori commerciali l'osservanza delle specifiche prescrizioni indicate nei successivi commi del presente articolo.
5. L'accesso alla fiera dovrà essere consentito ai soli titolari di concessione decennale e di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in regola con il pagamento, nella misura annualmente determinata dal Comune di Piacenza, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), di ogni altro tributo, contributo e canone imposti da disposizioni normative statali, regionali e/o comunali a pena, in difetto, di non ammissione all'edizione della Fiera con conseguente non riconoscimento della presenza all'edizione stessa. La mancata regolarità contributiva può

comportare la sospensione e la revoca della autorizzazione e/o concessione, ai sensi della L.R. 10.02.2011,n.1, modificata dalla L.R. 17 del 18.07.2014.

6. Le modifiche nella titolarità dell'azienda commerciale concessionaria di posteggio, dovranno essere obbligatoriamente comunicate al Comune entro il 31 luglio di ciascun anno a pena, in difetto, di non ammissione all'edizione della Fiera, e ciò allo specifico fine di consentire al Servizio Comunale precedente le necessarie verifiche presso Enti terzi. Le comunicazioni in parola dovranno essere corredate di materiale illustrativo degli articoli che s'intende esporre e vendere e di impegno ad esporre e vendere, per tutto il periodo di validità della concessione e per la durata della Fiera, esclusivamente i prodotti indicati al precedente art.10.
7. Il posteggio di Fiera dovrà essere consegnato al titolare dell'azienda commerciale cui sono intestate concessione decennale ed autorizzazione al commercio su aree pubbliche, e dallo stesso occupato e condotto per tutta la durata della Fiera salva facoltà del predetto titolare di comunicare al Comune entro il 31 luglio di ciascun anno di avvalersi, dalla consegna del posteggio e per l'attività di vendita, di: dipendenti, associati in partecipazione, collaboratori familiari, soci e comprovando adeguatamente l'effettiva sussistenza/ costituzione di rapporto: di lavoro subordinato, di associazione in partecipazione, di collaborazione familiare, societario, a pena, in difetto, di non ammissione all'edizione della Fiera.
8. L'allestimento e lo smontaggio delle strutture e degli impianti di Fiera, dunque: l'occupazione e lo sgombero della relativa area, avvengono nella giornata immediatamente precedente la data di inizio della Fiera e sino a tutto il 28 dicembre così come indicato alla lettera c del primo comma del precedente art.9.

CAPO IV – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 13 Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme e dei regolamenti menzionati nell'art. 4 del presente Regolamento comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste nelle norme e nei regolamenti medesimi.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt.4, 8 e 12 del presente Regolamento comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 250,00= e delle sanzioni amministrative accessorie previste negli articoli medesimi.

Art. 14 Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e da tale data cessano di avere efficacia le disposizioni comunali antecedenti.
2. Il presente regolamento abroga inoltre le sole disposizioni in materia di Fiere contenute nel regolamento del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.130 in data 07.06.2004 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 102 in data 29.04.2005.

